

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III TER - sentenza 4 febbraio 2014 n. 1358

Una risposta della P.A. a mezzo posta elettronica costituisce idonea manifestazione di volontà dell'Amministrazione, specie nel caso in cui l'utilizzo dello strumento informatico, quale mezzo di comunicazione, sia stato prescelto dall'istante (nella specie l'istante aveva inviato l'istanza di accesso attraverso la posta elettronica e, in più occasioni, aveva risposto alle comunicazioni provenienti dall'Amministrazione con lo stesso mezzo).